

LR 64/1986, art. 9, 4° comma. Approvazione progetto esecutivo, autorizzazione intervento, avvio gara d'appalto e impegno della spesa. Intervento urgente di Protezione Civile della Regione per la demolizione ai fini della ricostruzione della scuola dell'infanzia del Comune di Sarnano (MC), resa inagibile a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia, nel corso del 2016.

OPI.1113

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001, la Regione è autorizzata ad intervenire, nell'ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che, a partire dal 24 agosto 2016, eccezionali eventi sismici hanno colpito l'Italia centrale, e, in particolare, i territori compresi nel Lazio, nell'Abruzzo, nelle Marche e nell'Umbria, causando la perdita di vite umane, feriti e dispersi oltre che danni ingenti al patrimonio edilizio e alle infrastrutture;

Dato atto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito dei suddetti eventi calamitosi, si è da subito resa parte attiva, già a far data dal 24 agosto 2016, adoperandosi, tramite la propria struttura di Protezione Civile della Regione, nel dare soccorso e sostegno alle popolazioni colpite e nel contempo, in ambito regionale, su preciso indirizzo da parte dell'organo politico, è stata avviata un'attività di sensibilizzazione delle comunità locali volta alla raccolta fondi finalizzata a realizzare un'opera definitiva a sostegno delle popolazioni colpite;

Dato atto, altresì, che, a seguito di quest'iniziativa, sono state intraprese una serie di valutazioni atte a finalizzare nel miglior modo possibile le somme donate;

Considerato che, nelle interlocuzioni intercorse con il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, è emersa l'impellente l'esigenza di assicurare il ripristino/la ricostruzione del patrimonio scolastico ad oggi gravemente compromesso nella sua funzionalità dagli eventi sismici;

Considerato che tale esigenza risponde anche a quanto disposto con il D.L. 189 di data 17 ottobre 2016, convertito con L. 15 dicembre 2016 n° 229 e ss.mm.ii., all'art. 14 comma 2 lettera a-bis), che prevede espressamente la predisposizione ed approvazione di piani finalizzati ad

assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica nei comuni di cui all'art. 1 comma 1 del medesimo decreto;

Rilevato che il territorio in cui si trova il Comune di Sarnano è stato particolarmente interessato dalle scosse susseguitesesi dal 30 ottobre, e che, come molti altri comuni del cratere, anche Sarnano ha subito notevoli danni dal sisma che hanno reso inagibili molti edifici anche pubblici tra cui la scuola dell'infanzia, la cui costruzione risaliva ai primi anni '60 ed ora dichiarata inagibile;

Considerato, altresì, che, nella fase di soccorso la struttura regionale della Protezione Civile è stata attivamente presente nel maceratese e che pertanto, in stretto coordinamento con i predetti soggetti istituzionali, è stata individuata nella ricostruzione della scuola dell'infanzia nel Comune di Sarnano, in Provincia di Macerata, l'opera da realizzare a cura della Protezione civile anche con impiego dei fondi raccolti tramite donazioni;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018, approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario per la ricostruzione, nel quale tra gli istituti scolastici da ricostruire è ricompresa anche la scuola materna di Sarnano, specificamente descritta come scuola donata;

Richiamata la nota prot. n. DIP/TERAG16/0005949 del 25 gennaio 2017, acquisita al prot. n. 1189/17 di data 01.02.2017, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 388/2016, ai fini della ricostruzione della scuola dell'infanzia di Sarnano che, come su detto, verrà donata dalla Regione stessa al Comune di Sarnano;

Preso atto che, con delibera n. 3 del 26 gennaio 2017, la Giunta comunale di Sarnano ha provveduto, ai sensi dall'articolo 3 della richiamata ordinanza n. 14/2017, a confermare che il nuovo edificio destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia, verrà ricostruito, previa demolizione dell'esistente, sul sedime dell'edificio attuale;

Considerato che, dall'interlocuzione tra la Protezione Civile della Regione con il Commissario straordinario e con il Sindaco di Sarnano, vista la situazione di estrema precarietà degli alunni che attualmente sono ospitati nelle tende montate nel Palasport, è emersa pressante la richiesta di porre in essere, così come peraltro previsto nella richiamata ordinanza commissariale n. 14/2017, con la massima urgenza e tempestività gli interventi necessari a consentire l'avvio dell'attività scolastica nel nuovo fabbricato antisismico già a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2017/2018;

Atteso che l'Ordinanza commissariale n. 14/2017, nell'individuare i nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio della anno scolastico 2017/2018, in particolare prescrive, tra l'altro, che le scuole devono essere completate entro il termine di inizio dell'anno scolastico 2017-2018;

Atteso che la Giunta regionale, con delibera di generalità n. 225 del 10 febbraio 2017:

- ha preso atto del programma di intervento per la ricostruzione della scuola dell'infanzia di Sarnano proposto dall'Assessore regionale alla Protezione Civile ed ha dato mandato alla struttura della Protezione Civile medesima di procedere secondo gli indirizzi individuati dall'Assessore;

- ha preso atto che la stima dei costi per la ricostruzione della scuola dell'infanzia di Sarnano sarà compiutamente definita con la realizzazione della progettazione esecutiva e pertanto soltanto allora sarà possibile definire la quota di costo a carico della Regione per la parte non coperta con le donazioni raccolte;

- ha preso atto, altresì, che, data l'urgenza di provvedere alla progettazione delle opere e all'appalto dei lavori, la spesa conseguente sarà anticipata a carico del Fondo regionale per la Protezione Civile, attingendo temporaneamente alle risorse sullo stesso disponibili, nelle more della copertura della spesa medesima con la legge regionale di assestamento del bilancio 2017 e conseguente ripristino, per pari importo, della dotazione finanziaria del Fondo medesimo;

Visto l'articolo 3 comma 5, lettera c) dell'O.C. n.14/2017 che prevede che i Comuni proprietari degli immobili provvedano, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa (entro il 15 marzo 2017), tra l'altro, alla demolizione dell'edificio esistente ed al conferimento delle relative macerie in discarica, con oneri a carico del Commissario per la ricostruzione;

Vista la nota di data 13.03.2017 prot. 3236, assunta al protocollo della Protezione Civile in data 14.03.2017 al n. 3090/17, con la quale il Sindaco del Comune di Sarnano:

- comunica che, l'Amministrazione comunale, già gravata dalle molteplici incombenze derivanti dalla gestione emergenziale determinatasi dai sismi che in più riprese hanno martoriato il territorio comunale, con le modeste risorse umane di cui dispone non sarà in grado di rispettare il termine fissato per la demolizione;
- chiede alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione della situazione di estrema precarietà degli alunni, che attualmente sono ospitati nelle tende montate presso il Palasport comunale, e della necessità di un'azione di estrema urgenza e tempestività nella realizzazione del nuovo edificio, la disponibilità ad agire, in sostituzione all'Amministrazione Comunale, nelle attività di demolizione della scuola dell'infanzia denominata "Benedetto Costa";
- rappresenta ulteriormente che, nell'ipotesi sopra citata, le attività di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sul medesimo sito, potrebbero essere condotte in maniera sinergica, facendo coincidere la demolizione con lo scavo del piano di fondazione della nuova scuola così come progettata dalla Protezione civile della Regione, evitando di lasciare situazioni di potenziale pericolo;
- ricorda che, così come previsto dall'O.C. n. 14/2017, le spese per l'attività di demolizione e conferimento in discarica, calcolate con l'applicazione del Prezziario Unico Cratere centro Italia 2016, saranno ammissibili a contributo, con le modalità stabilite dal Commissario Straordinario per la ricostruzione;

Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe procedere senza ulteriori dilazioni temporali a quanto disposto dalla O.C. n. 14/2017 al fine di perseguire gli obiettivi temporali fissati dalla stessa per l'ultimazione del nuovo fabbricato scolastico entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018;

Dato atto che l'Assessore alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. APERSPROT-ASS-2017-0000265-P di data 15 marzo 2017, ha comunicato al Comune di Sarnano la disponibilità a procedere alla demolizione della scuola dell'infanzia esistente come richiesto dal Comune di Sarnano con la nota sopracitata, in quanto intervento urgente e propedeutico alla realizzazione del nuovo fabbricato;

Considerata l'Ordinanza n. 137 di data 15.03.2017 del Comune di Sarnano relativa alla demolizione della scuola in argomento;

Vista la relazione tecnica della Protezione civile di data 15.03.2017, Prog. 927/2017 di data 16.03.2017, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, comprendente il progetto esecutivo ed i relativi elaborati tecnici, inerenti la demolizione della scuola;

Atteso che tale progetto è stato verificato positivamente e validato, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che il costo complessivo degli interventi sopradescritti, calcolati sulla base del "Prezziario unico del cratere del Centro Italia" ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14.12.2016, è determinato in Euro 405.000,00.- così suddiviso:

A1	Importo lavori:	€ 326,431,45
B1	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016:	€ 6.528,63
B2	Contributo ANAC, art. 1, c. 67, L. n. 266/2005:	€ 225,00
B3	IVA (22% dei lavori) :	€ 71.814,92
	IMPORTO TOTALE :	€ 405.000,00

Rilevato che la citata relazione di data 15.03.2017 propone:

- di approvare il progetto e gli elaborati tecnici che lo compongono allegati alla relazione stessa e di avviare, ai sensi dell' art. 9 commi 4 e 5 della L.R.64/86, l'intervento urgente di Protezione Civile per la demolizione della Scuola dell'infanzia "Benedetto Costa" di Sarnano (MC), resa inagibile a seguito dei sismi che hanno colpito il centro Italia nel corso del 2016, propedeutico alla ricostruzione della stessa;
- di autorizzare l'anticipo dell'importo necessario per l'intervento in argomento mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo regionale per la protezione civile, fatto salvo il rimborso previsto secondo le modalità stabilite dal Commissario, in conformità all'Ordinanza commissariale n. 14/2017;
- di procedere con estrema urgenza a realizzare tale intervento, in considerazione del fatto che l'attività di demolizione dell'edificio scolastico inagibile doveva essere ultimata entro il 15 marzo 2017 e delle ristrette tempistiche di realizzazione delle nuove opere per renderle fruibili entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018;
- di procedere con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento nel più breve tempo possibile;
- di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto;
- di selezionare tra le imprese da invitare esclusivamente quelle che possiedano la qualificazione nelle categorie OS23, OS1 ed OG1, di cui al D.P.R. 207/2010, riguardanti opere di demolizione, scavo e costruzione murature in c.a. di sostegno, seppur non tutte necessarie ai fini normativi, in considerazione dell'urgenza di eseguire l'intervento e dell'opportunità che sia un'unica impresa ad eseguire i lavori senza necessità di ricorrere a subappalti che potrebbero implicare ritardi di tipo autorizzativo, nonché aumentare il rischio derivante da interferenze;
- di procedere all'eventuale nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dopo l'affidamento dei lavori, solamente nel caso in cui dovesse comunque verificarsi il ricorso al subappalto e la presenza di più imprese in cantiere;
- di depositare il progetto esecutivo presso il Commissario di cui all'Ordinanza n. 14/2017;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare tutte le attività proposte nella relazione della Protezione civile della Regione di data 15.03.2017;

Visto l'articolo 14, comma 3-bis del D.L. 189 di data 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii, il quale prevede che "Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2, finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;" Conseguentemente per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del D.Lgs.50/2016";

Rilevata la necessità di procedere con estrema urgenza alla realizzazione dell'intervento di cui sopra che consiste principalmente nella demolizione dell'edificio scolastico inagibile;

Ritenuto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 mediante invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, rivolto ad almeno 5 operatori economici;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, in considerazione dell'importo dei lavori come previsto dal comma 4 dell'art. 5 dell'O.C. n.14/2017 e che il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è ridotto a dieci giorni, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro **404.775,00.-**, a carico del **capitolo 64000** (codice SIOPE 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico") delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile";

Dato atto che la spesa di Euro **225,00.-** relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del **capitolo 16001**

del "Fondo regionale per la protezione civile"(codice SIOPE 1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.);

Dato atto che le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P. Reg. 6 maggio 2013 e il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art.9, 2° comma, della L.R. 31.12.1986, n. 64, d'intesa con il Presidente della Regione;

Decreta

1. Di approvare per quanto esposto in premessa, la relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, predisposta il 15 marzo 2017 dalla Protezione civile della Regione comprendente il progetto esecutivo e gli elaborati tecnici, relativa all'intervento di estrema urgenza per la demolizione della scuola dell'infanzia "Benedetto Costa" di Sarnano (MC), resa inagibile a seguito dei sismi che hanno colpito il Centro Italia nel corso del 2016, il cui costo complessivo degli interventi sopradescritti, calcolati sulla base del "Prezziario unico del cratere del Centro Italia" ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, è determinato in Euro 405.000,00.- così suddiviso:

A1	Importo lavori:	€. 326,431,45
B1	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016:	€. 6.528,63
B2	Contributo ANAC, art. 1, c. 67, L. n. 266/2005:	€. 225,00
B3	IVA (22% dei lavori) :	€. 71.814,92
	IMPORTO TOTALE :	€. 405.000,00

2. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'avvio, ai sensi dell' art. 9 commi 4 e 5 della L.R.64/86, dell'intervento urgente di Protezione Civile per la demolizione della Scuola dell'infanzia "Benedetto Costa" di Sarnano (MC), propedeutico alla ricostruzione della stessa.

3. Di procedere con estrema urgenza a realizzare tale intervento, in considerazione del fatto che l'attività di demolizione dell'edificio scolastico inagibile doveva essere ultimata entro il 15 marzo 2017 e delle ristrette tempistiche di realizzazione delle nuove opere per renderle fruibili entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018.

4. Di procedere con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento nel più breve tempo possibile.

5. Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.

6. Di selezionare tra le imprese da invitare esclusivamente quelle che possiedano la qualificazione nelle categorie OS23, OS1 ed OG1, di cui al D.P.R. 207/2010, riguardanti opere di demolizione, scavo e costruzione murature in c.a. di sostegno, seppur non tutte necessarie ai fini normativi, in considerazione dell'urgenza di eseguire l'intervento e dell'opportunità che sia un'unica impresa ad eseguire i lavori senza necessità di ricorrere a subappalti che potrebbero implicare ritardi di tipo autorizzativo, nonché aumentare il rischio derivante da interferenze.

7. Di procedere all'eventuale nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dopo l'affidamento dei lavori, solamente nel caso in cui dovesse comunque verificarsi il ricorso al subappalto e la presenza di più imprese in cantiere;

- 8.** Di depositare il progetto esecutivo presso il Commissario di cui all'Ordinanza n. 14/2017.
- 9.** Di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 mediante invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, rivolto ad almeno 5 operatori economici.
- 10.** Di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, in considerazione dell'importo dei lavori come previsto dal comma 4 dell'art. 5 dell'O.C. n.14/2017 e che il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è ridotto a dieci giorni, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5.
- 11.** Di autorizzare l'anticipo dell'importo necessario per l'intervento di demolizione a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, fatto salvo il rimborso previsto secondo le modalità stabilite dal Commissario, in conformità all'Ordinanza commissariale n. 14/2017.
- 12.** Di impegnare la spesa complessiva di Euro **404.775,00.-**, a carico del **capitolo 64000** (codice SIOPE 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico") delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 13.** Di dare atto che la spesa di Euro **225,00.-** relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del **capitolo 16001** del "Fondo regionale per la protezione civile" (codice SIOPE 1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.).
- 14.** Di dare atto che le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

(firmato digitalmente)

Visto per l'intesa:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Avv. Debora Serracchiani

(firmato digitalmente)